DICHIARATIONE ET NOTA

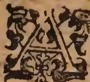
DE' CAPITOLI PVBLICATI nella Congregatione de' Stati de Barbanti, sotto il dì 12. d'Agosto 1598. per ordine di Sua M. Catt. per li paesi Balsi, e di Borgogna.

Donati, & Concessi per Dote della Serenissima Infanta, da maritarsi nel Serenissimo Alberto Arciduca d'Austria.



IN ROMA, Per Bartholomeo Bonfadino. 1598.
CON LICENZA DE' SVPERIORI.

IO FILIPPO RE, &c.



Tutti quelli, che nell'auenire vedranno, ò hauerāno notitia delle presenti Lettere, sia noto, come a Noi habbiamo trouato cōuenire cose per beneficio della Christianità in generale, quanto in particolare de nostri paesi Bassi, di non prolungar più lungamēte di maritar la nostra cara, & bene amata figliuola prima nata, l'Isabella, Clara Eugenia, & questo ancora à causa della conseruatione della nostra Casa, & p altri buoni rispetti, & ancora p l'affettione particolare, che portiamo al nostro ben amato fratello, nepote, & cugino, l'Arciduca Alberto, nostro Luocotenēte, Gouernatore, & Capitano Generale de nostri paesi Bassi, e di Borgogna; Habbiamo fatta elettione, sopra la psona di lui pro futuro marito della sodetta nostra figlia prima nata, tutto cō consentimēto, & per gratia di N.S. & S. Padre, il PAPA, che ci ha cōcessa la dispēsa richiestagli, come anco per li discorsi hauutone con il potentissimo Prencipe, il nostro caro, & ben amato fratello, nepote, & cugino Ridolfo II. di nome, Imp. de Romani, insieme con la nostra cara amata sorella l'Imperatrice sua Madre; allequali cose hauendo considerato, & a fin che la detta nostra figlia sia prouista di quei mezi, che alla grādezza, qualità, & meriti suoi cōuengono; per far dalla banda nostra dimostratione del continuo amore, che habbiamo portato & portiamo alli sodetti nostri paesi Bassi, & di Borgogna; Habbiamo psa risolutione per la cōclusione di detto Maritaggio, di far donatiuo à nostra figliuola di detti nostri Paesi, con tutte le loro dipendēze, nella maniera, che appresso sarà specificato, con l'interuēto, volontà, & consentimento del nostro amato buon figliuolo, & Prencipe Filippo nostro vnico figliuolo e herede, cō gl'auuertimēti, che da noi, e dal detto Prencipe nostro figliuolo sono stati dati à principal Sig. Christiani di nostr'ordine, & Consiglieri di Stati di detti nostri paesi Bassi, & del Contado di Borgogna, che cōtinuano nella nostra vbidienza, quelli delle risposte loro, ci hanno dimostrata la fede, & gran contēto, che hāno riceuuto di tal nostra benigna risolutione, conoscendo, & confessando esser p loro bene, & riposo di detti paesi Bassi, & esser il vero camino per peruenire ad vna buona, & fedel Pace, e liberarsi da vna dura e sanguinosa guerra, dalla quale sono stati trauagliati per vn lungo spatio d'Anni, la qual tranquillità e riposo loro noi l'habbiamo cōtinuamente desiderato; & considerādo, che à tutti è noto, che la più grādezza, che po li hauere vn paese, è che si troui al gouerno, & vista loro, la psenza del suo Prencipe & Sig. naturale, & Dio sia in testimonio della continua pena, che habbiamo sostenuto, non di hauer possuto pso

nal-

nalmente passar di là, come in verità l'habbiamo grandemẽte desiderato, se gli altri grandi, & importãti affari di nostri Reami di Spagna non ci hauessero obligati à tener ferma la cõtinua residẽza in essa, sẽza slungarci, come similmente di p̃sente ci obligano, & ancora, che l'età del Prencipe nostro figliuolo sia più à proposito p far viaggi, tutta volta essendosi cõpiaciuto il Sig. Dio di donarci tant'altri Reami, e Paesi, p il gouerno de quali non mãcherãno continuamente importãti affari, p liquali sarà necessario la sua p̃senza per di quà, habbiamo trouo cõueniente di fare q̃sta risolutione, per non lasciare detti nostri paesi Bassi nelli medesimi inconuenienti del passato; aggiuntoui la ragione, che ci ha di far parte alla detta nostra figliuola, secõdo i meriti, e grãdezza del suo nascimento, atteso ancora che dopo il Prencipe nostro figliuolo, à cui Dio cõserui p molt'Anni prosperità, che le piacera donarli la nostra figlia primogenita, & la più prossima cõ buona volõtà del detto Prẽcipe nostro figlio, può esser ammessa di p̃sente à questo. Perciò habbiamo eletto simil mezi, con sperãza di potere cõ essi rimetter detti paesi Bassi ne' loro antichi fiori, reposi, & prosperità, c'hãno hauuto p il passato. Perciò facciamo sapere di presente, che desideramo mettere ad effetto q̃sta parte quel tanto, che maturamẽte habbiamo considerato, e risoluto, atteso il cõsentimento, & volõtà del Prencipe nostro figlio, liberamẽte gli ha p̃stato, & p̃sta per la sua propria parte, dopò hauer conosciuto la sommessione, cõ laquale si sono li detti nostri paesi Bassi retti, conforme à q̃sta nostra buona intẽtione. Però habbiamo risoluto di cedere, e trasportare à detta nostra figlia la Infante per sussidio di detto Maritaggio tutti li nostri paesi Bassi, & di Borgogna per la forma, & maniera, & con li patti, & conditioni qui à basso espressi & nominati.

CONDITIONI.

I. La prima Conditione, & non altrimenti, che la detta Infante nostra figlia, si debba maritare con l'Arciduca Alberto, in virtù delle dispensationi, che la S. di N. Signore ha concesso, à fin, che quella porti in dote, & come dote li detti paesi Bassi, e la Contea di Borgogna, & in caso che il detto Maritaggio fosse impedito, per qualunque causa, che si sia, la detta donatione, & cessione sarà nulla, & di niuno effetto, & in detto caso di p̃sente la riuochiamo, e la mettiamo p nõ fatta.

II. Item à conditione, & non altrimenti, che li figliuoli descendẽti del detto Maritaggio, così maschi, come femine legitimamente nati, & di leale Maritaggio, & nõ legitimati, ancorche fosse p subseq̃ente matrimonio, li primigeniti precederanno alli altri, & li maschi alle femine, & nel medesimo grado saranno heredi di mano in mano di tutte le dette Prouincie congiũtamente senza poterle diuidere ne alienare, Dichiarãdo che li figliuoli, ò figlie del figlio, ò figliuola prima nata, morto il Padre, siano preferite al zio, ò à qualunque altro di

linea Collaterale.

III. Item à conditione, & non altrimenti, in caso, che à Dio piacesse, che del detto Arciduca Alberto, & nostra figlia nõ ci restassero figli, ne maschi, ne femine al tẽpo della morte del detto Arciduca, & detta nostra figlia restasse Vedoua, ancorche si hauesse da rimaritare, la p̃sente donatione, & concessione, da hora la dichiaramo nulla, & di nessuno valore, nel qual caso alla detta figlia Infantà restata Vedoua, sarà prouisto della portione di sua legitima dalla banda del Padre, & la dote dalla parte della Madre, tal quale se gli appartiene, & in oltre, ò noi, ò il nostro figlio Prẽcipe, gli faremo il suo douere, p l'amore che li portiamo, e caso che il detto Arciduca Alberto nostro nepote sopravuiuesse alla detta Infante, debbia restar Gouernatore di detti paesi Bassi à nome del ꝓprietario à chi sarãno li detti paesi deuoluti.

IV. Item à conditione, & non altrimenti, che quando mancassero tutti li descẽdenti maschi, & femine proceduti dal detto Maritaggio talmente che non vi restasse persona delli chiamati à detti beni, in tal caso tutti haueranno à ritornare al Reame di Spagna, & che saranno discese da noi, che facciamo questa concessione, & donatione, & in tal caso presentemente gli ne facciamo donatione.

V. Item à cõditione, & non altrimẽti che la detta nostra figlia Infante, ne alcuno altri delli chiamati alla detta cõcessione nõ possa ꝑ ragione alcuna vẽdere, infeudare, ne donare alcuno di detti beni senza nostro cõsentimẽto, & di nostri heredi & successori in q̃sti Reami.

VI. Item à cõditione, & non altrimẽti, che quella che sarà Prẽcipessa, & Dama di paesi Bassi, debba maritarsi con il Re di Spagna, ò con il Prẽcipe suo figliuolo, se all'hora sarà viuo, p̃cedendo sempre le debite dispẽsationi, quãdo siano necessarie, & in caso che detti figliuoli nõ volessero far detti maritaggi, non potrà la Dama prender marito, ne lui portare in dote alcuna parte di detti paesi, senza espresso cõsentimento nostro, ò di nostri Heredi, & successori del Regno di Spagna, che saranno descendenti da noi; & in caso di contrauentione tutto quello, che è stato donato & ceduto, ritornare à loro, come se questa donatione, concessione, ò trasporto non fosse fatto.

VII. Item à conditione, & non altrimenti che detti Prencipi, & Signori de' paesi Bassi, non si possino maritare, ne figliuoli maschi, ne femine senza il nostro consentimento, ò di nostri heredi del Regno di Spagna.

VIII. Item à cõditione, & non altrimenti, che detta nostra figlia Infante, ne alcuno de suoi successori, alliquali sia deuoluto detti paesi Bassi, nõ possino tenere in alcuna maniera, comercio, trafico, ò contrattatione alle Indie Oriẽtali, & Occidentali, ne debbano tenere alcuna sorte de Naui per mandare in detti luoghi, sotto qualunque titolo, colore, ò pretesto, che si sia, sotto pena, che detti paesi Bassi siano

deuo-

deuoluti in caso della detta contrauentione, & in caso che alcuno di loro sudditi s'incaminasse à trattar per le dette Indie contra la detta difesa, siano tenuti li Signori del Paese à castigarli di pena di cōfisca tione de beni, & altre più graui, fino alla morte.

IX. Item à conditione, & non altrimenti, che se il detto Arciduca Alberto nostro nepote sopraiuierà alla detta nostra figlia la Infante, lasciando figli, ò figlie, hauerà il gouerno di detti figli, ò figlie, herede, ò herede, & il gouerno di tutti li suoi beni, come faria la nostra figlia l'Infante, viuendo. Et oltre di questo detto nostro Nepote goderà in tal caso durante la sua vita tutti li detti paesi bassi, & sarà Vsufruttuario di quelli, mentre che intrattenga honoratamente tutti li detti figli, & figlie, secōdo loro qualità, & che al primo figlio, ò figlia nata, debba donargli il paese del Ducato di Lucemburgh, & Contado di Chinoi, & quello che ne depende, à fin che possa goderli durante la vita del Padre, doppo laqual debba restare di tutto herede vniuersale, essendo questo espressamente dechiarato; Con questa Clausula che l'Vsufrutto sia solamente inteso, & conceduto à fauore del nostro Nepote l'Arciduca Alberto, ilche non potrà essere tirato in consequēza da alcuno de successori, ne possano allegare esempi, ne hauer diretto alcuno in altre cose simili.

X. Item à conditione, & non altrimenti, per essere questa la principale, & le più grandi obligationi sopra tutte le altri, che tutti li figliuoli descendenti del detto Maritaggio, aggiunto la pietà, e religione, che risplende in loro, debbano viuere, & morire nella S. Fede Cattolica, come tiene & insegna la S. Chiesa Romana, prima che prendano la possessione de detti paesi Bassi, saranno tenuti à prestare giuramento nella forma, che si troua notato appresso à questo Capitolo, & in caso (che Dio non voglia) che qualch'vno de detti descendenti si disinisse dalla detta fede, & cascasse in qualche heresia, dapoi che la S. di N. Signore il Papa, gl'hauerà dichiarati tali, siano priui dell'amministratione, possessione, & proprietà delle dette Prouincie, & che li sudditi, & vassalli di quelle non siano tenuti più obbedirli, anzi ammettano, & riceuano il più prossimo Cattolico in seguenti grado, & in tal caso quel tal caduto in heresia nel modo sudetto si pretenda, come se fosse morto, & l'altro succeda, come se detto heretico fosse morto di morte naturale.

EGo Iuro ad Sancta Dei Euangelia, quòd semper vsq; ad extremū vitæ meæ spiritu Sacrosanctam Fidē Cattholicā quam tenet, docet, & prædicet S. Cattholica, & Apostolica Romana Ecclesia cōmunis Ecclesiarum Mater, & Magistra constanter profitebor, & fideliter, firmiterq; credamus, & veraciter tenebo, atque tam à meis subditis teneri, doceri, & prædicari quantum in me erit curabo; Sic me Deus adiuuet, & hæc S. Dei Euangelia.

Item

XI. Item à conditione, & non altrimenti, che la più grāde osserua tione, e stabilità de' Paesi, è d'amore, e corrispōdēza, che deuono hauere alli Re di questi Reami, & nostri discēdēti, & successori, & li Prēcipi, & Signori del paese di là, & li nostri descendenti, & successori, ciascuno di quelli, che per tempo entraranno nella possessione, & in dominio de detti Paesi bassi, & di Borgogna, debbano approuare, & rattificare quello, che in questo è contenuto, e scritto.

XII. Et perche à nostra intentione, & volontà, che le sodette conditioni habbino, e sortiscono à loro intiero, & compito effetto, hora do niamo, cediamo, relassiamo, trasferiamo, e renūciamo, & accordiamo in dote li feudi, & fuora di feudi, & per qualunque miglior strada, maniera, & forma, che di diretto si possino, ò deuino fare, & s'habbino à valere senza, che la forma inualida, & inutile possi portare alcuno pregiuditio à questa, che valida, vtile, & vantaggiosa alla detta Infante, Isabella, Clara Eugenia nostra cara & ben amata figliuola prima nata, tutti li nostri paesi Bassi, & ciascuna prouincia di quelle, insieme con il Paese, & Contado di Borgogna, & cōpresoui quelli di Chiaraloij, & li Ducati, Principati, Marchesati, Cōtee, Baronie, Signorie, Città, Castelli, & Fortezze, che sono in detti nostri paesi Bassi, & di Borgogna insieme con tutte le regaglie, feudi, homaggi diretti, libertà, franchigie, dirette, di patronaggio, rendite agiuti, confiscatione, con tutte quelle, & ciascuno diretti, che possiamo, & potiamo preten dere à causa di detti paesi, & Contado di Borgogna insieme, & tutte le preminenze, prerogatiue, priuilegij, esentioni, guardie, franchigie, iurisdittioni, & altre superiorità qualunque, & come in quelle sorte, ch'elle sieno, & in qualunque causa, & occasione, che à noi possino cōpetere, & appartenere, sia patrimonio, ò altrimente per qualunque titulo, & come siano, ò possino essere appartenerci intieramente in tutto, ò in godimento si come sono, & come le habbiamo hauute, & le habbiamo senza eccettuare alcuna cosa à conditione, però che siano guardati, & osseruati inuiolabilmente tutte, & ciascuna delle conditioni specificate come di sopra, e la pragmatica fatta per l'immortal memoria l'Imperator mio Signor Padre, che sia in gloria, nel mese di Nouemb. 1549. nell' vnione di detti paesi Bassi, senza consentire, ne accordare alcuna diuisione, ne separatione da quelli, per qualunque causa, & alcuna maniera, che si sia.

Et glie nostra intentione, come la dichiaramo, & ordiniamo per la presente, che stante la detta nostra ordinatione, concesione, & trasporto, sarà la detta nostra figlia, la Infante, & il sodetto futuro marito l'Arciducà Alberto tenuti, & obligati di pagare, & satisfare, & qualunque debiti, obligationi, contratti per noi, & in nostro nome, & del la fel. mem. di sua Maestà Imper. sopra à nostri Patrimonij, & Dominij delli detti paesi Bassi, & Contado di Borgogna, & che saranno si-

nilmen-

milmente tenuti, & obligati di sostenere, & mantenere tutta, & qualunque rendite à vita, & tutte, & qualunque donatiui, ricompense, & mercedi che la Maestà Imperiale noi, & nostri Predecessori haueuano, ò habbiano fatto, donate, assignate, & accordate à qualunque persona che sia, & così facciamo, creamo, istituimo, & denominiamo per questa presente nella forma, & qualità mentouata nostra detta figlia, l'Infanta per Principessa, e Dama di detti paesi Bassi, Contado di Borgogna in Franza di quella di Chiarolois, concedendo similmente à detta nostra figlia che per li particolari detti di sopra, per ciascuna delle prouincie di detti paesi Bassi, & del detto Contado di Borgogna, ella si possi far nominare Duchessa di Borgogna, non ostante, che siano riseruati noi, per il Prencipe nostro figlio, sino che à noi piacerà l'istesso titolo di Duca di Borgogna in tutti li diretti, che à noi competono giuntamente con qualità de capo, & facoltà di poter disponere la superiorità del nostro Ordine del Tosone d'Oro, con potere, & facoltà da poter disponere in l'auuenire, come meglio trouaremo conuenirci.

Consentiamo ancora, & promettiamo alla detta nostra figlia Infante, & gli doniamo potere, & libertà assoluta, & inreuocabile, che de sua auttorità priuata, senza altra requisitione, ò licenza, per se stessa, ò per procura al sodetto futuro marito, possa pigliare l'intiero, & plenario possesso delli detti paesi Bassi, & Contà di Borgogna, & Chierolois, & à tal effetto far congregare li stati generali di quei paesi, & li stati particolari di ciascuna Prouincia, ò tenere altri termini, ò māco, secondo che meglio li parerà conuenirsi da questa nostra ordinanza, concessione, & trasporto, & la farà notificare, come cose di far fare il giuramento necessario alli detti sudditi, & subietti, & stati di detti paesi, & dimanderà l'inuestitura delle particolar pezze, & Signorie, che sarà dibisogno, & riceuerà da loro il debito giuramento, & obligarà à tutto quello, che seguendo li giuramenti precedenti, sono, & saranno reciprocamente tenuti, & obligati, & sino à che la detta nostra figlia haucrà preso, & fatto prendere il suo nome la Reale possessione de detti paesi Bassi, Contado di Borgogna, e Chierolois, per la maniera detta di sopra, & per la presente noi vi mettiamo, & constituimo per possessori di quelle à nome & da parte di detta nostra figlia; & in testimonio di ciò, ordiniamo, & vogliamo, che ve siano date queste medesime nostre Lettere, & Patenti, consentendo, & accordando, che possiate à nome di detta nostra figlia l'Infante, ritenere, commettere, & instituire nelli detti nostri paesi Bassi, & di Borgogna, Gouernatori, Giudici, Giustitieri, & Officiali, sì per guardia, ò per difesa, & quelli, che per l'amministratione della giusticia, policia, recetti de Dominij, ò altrimente, & di poter far tutto quello che à vna Prencipessa & Dama naturale, & proprietaria di detti paesi di diritto, ò di

costum:

coſtume, ò altrimente poſſa & deue fare, ſi come noi habbiamo fatto, & poſsimo per fare, oſſeruando ſempre le ſodette conditioni di ſopra inſerite, & à queſto effetto quietamo, abſoluiamo, deſcaricamo, & aſſoluiamo per queſta preſente, tutti li Veſcoui, Abbati, Prelati, & altre genti della Chieſa: Ducati, Prencipi, Marcheſi, Conti, Baroni, Gouernatori, Capi, & Capitani de paeſi delle città, & capi Preſidenti, & Conti del noſtro Conſeglio, Cancellieri, & quelle delle finanze, Deconti, & altri Giuſtitieri & Officiali, Capitani, Genti di guerra, & di Fortezze, Caſtelli, ſuoi luoghi retenti, Caualieri, Scudieri, Vaſſalli, & inſieme li Cittadini, Laici, Borgheſi, Contadini, habitanti di fuori, Ville, Borghi, Franchiggie, & Villaggi, & ciaſcuno ſuddito de detti noſtri paeſi Baſsi, Contado di Borgogna, & Chiaralois, & ciaſcuno di loro reſpettiuamente dia giuramento, & fedeltà, fede, homaggio, promeſſe, & obligationi, con la maniera & coſtume, ſecondo la natura de Paeſi, Terre, Feudi, & Signorie. Et in oltre debbiano portare à lei, & al futuro ſuo marito, tutti gli honori, riuerenze, affettioni, vbedienza, fedeltà, & ſeruitio, come buoni, & leali ſudditi, deuono, & ſono tenuti di fare al vero Prencipe & natural Signore, come hanno fatto à Noi fino al preſente giorno, ſupplendo tutti, & ciaſcuno de detti commeſsi, tanto de diretti, come di fatto, che poteſse intrauenire à queſta noſtra ordinatione, conceſsione, & traſporto, & di noſtro Motu proprio, certa ſcienza, & poſsanza, plenaria aſsoluta, & Reale, & vogliamo in queſto particolare vſare, derogare, à noi tutte qualunque legge, conſtitutioni, & coſtumi, che poteſsero à queſta conuentione oſtare, eſſendo queſta la noſtra eſpreſsa volontà, & conſentimento, & à fin che di tutto queſto conſti apertamente, & ſia coſa ferma, ſtabile, & perpetuale, & à tutti tempi, Noi habbiamo ſignata la preſente di noſtra mano, & fattoui porre il noſtro gran Sigillo, & vogliamo, & ordiniamo, che ſia regiſtrata in tutti, & ciaſcuno de noſtri Conſegli, Camera di conto, doue appartiene.

Dat. in la Villa di Madrid del Regno di Caſtiglia li *6.* di Maggio 1598. Et del noſtro Regno à ſaper di Napoli, & di Gieruſalem 45 di Caſtiglia, Aragona, & Sicilia 43. di Portugallo 19.

IL RE, &c.

